

R.D. 25 novembre 1937, n. 2653 ⁽¹⁾.

Disciplina dell'esercizio di attività integrative della veterinaria, e più precisamente delle arti del maniscalco e del castrino.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1938, n. 61.

1. Chiunque intenda esercitare l'arte del maniscalco o quella del castrino deve aver raggiunta la maggiore età ed essere provvisto di speciale licenza, per l'una o per l'altra arte, da rilasciarsi a seguito di risultato favorevole di una prova di esame.

Saranno dispensati dalla prova di esame per il conseguimento di tale licenza i maniscalchi che abbiano conseguito o che conseguiranno regolare attestazione d'idoneità dall'autorità militare, in seguito a frequenza dei corsi di mascalcia, presso la scuola di cavalleria di Pinerolo.

Saranno, inoltre, dispensati dalla detta prova di esame coloro che conseguiranno regolare attestazione di idoneità negli speciali corsi di mascalcia, che verranno indetti dalla federazione nazionale fascista degli artigiani, su programma che sarà stabilito nel regolamento previsto al seguente art. 2 del presente decreto.

2. L'esercizio delle arti di cui al precedente articolo è sottoposto al controllo sanitario dei veterinari provinciali e dei veterinari comunali e consorziali.

Le norme relative alle prove di esame, i limiti e le modalità di esercizio delle arti stesse saranno determinati da apposito regolamento, da emanarsi, ai sensi dell'art. 1 n. 1, della [legge 31 gennaio 1926, n. 100](#), con regio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quelli per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni ⁽²⁾.

Con lo stesso regolamento sarà provveduto a quanto altro occorra per l'applicazione del presente decreto.

[\(2\)](#) Regolamento non ancora emanato.

3. Il rilascio della licenza per l'esercizio delle arti di maniscalco e di castrino sarà soggetto al pagamento di una tassa di concessione governativa a norma dell'art. 142 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) ⁽³⁾.

Detta tassa è fissata per l'arte del maniscalco in lire 36 e per quella del castrino in lire 50, da pagarsi in modo ordinario presso l'ufficio del registro. La bolletta di quietanza mod. 72-A, dimostrante l'effettuato pagamento della tassa, va allegata alla domanda di richiesta della licenza ⁽⁴⁾.

Nel caso di cumulo dell'esercizio delle due arti nella stessa persona, occorre munirsi di entrambe le relative licenze.

[\(3\)](#) Riportato alla voce Sanità pubblica.

[\(4\)](#) Vedi, ora, n. 224, lett. c, della Tariffa alleg. A al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

4. Chiunque non trovandosi in possesso della prescritta licenza eserciti l'arte del maniscalco o quella del castrino è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 141 del testo unico delle leggi sanitarie ⁽⁵⁾.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario, ordinerà il sequestro del materiale destinato all'esercizio dell'arte e per il maniscalco, anche la chiusura della mascalcia.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

[\(5\)](#) Approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), e riportato alla voce Sanità pubblica.

5. Il maniscalco od il castrino che esorbiti dai limiti assegnati alla propria attività dal regolamento previsto dall'art. 2 compiendo atti proprii della professione di veterinario o di altre professioni sanitarie, è punito con le pene stabilite dall'art. 348 del codice penale.

In conseguenza di condanna penale divenuta definitiva per il reato di cui innanzi, sarà provveduto, a carico del condannato, al ritiro della licenza.

Disposizioni transitorie

6. Coloro che, alla data della pubblicazione del presente decreto dimostreranno, con regolare documentazione, di esercitare da almeno un triennio l'arte del maniscalco o quella del castrino, potranno, su giudizio di apposita commissione, da nominarsi secondo le norme fissate dal regolamento, di cui all'art. 2, conseguire un attestato che li abiliti alla continuazione dell'esercizio.

Del pari, su giudizio favorevole della stessa commissione, potranno conseguire lo stesso attestato i maniscalchi che documenteranno di aver frequentato e superato l'esame, al termine degli speciali

corsi indetti dalla federazione nazionale fascista degli artigiani, prima dell'andata in vigore del presente decreto.

Il rilascio di tali attestati sarà soggetto al pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dall'art. 3.

Il regolamento di cui all'art. 2 stabilirà il termine entro il quale saranno applicabili le disposizioni, di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
